

Manifestazioni abusive, depenalizzazione e multe

Decreto sicurezza

Non più incriminabile una serie di casi, si punta sull'efficacia deterrente

Tra le nuove infrazioni il mancato preavviso e il cambio di itinerario

Giovanni Negri

Non solo fermo di prevenzione e più ampio ricorso alle perquisizioni per ridurre i rischi di manifestazioni violente. Il decreto sicurezza, da ieri in vigore, scommette anche, controintuitivamente, sulla depenalizzazione, sostituendo al presidio penale l'applicazione di non banali sanzioni pecuniarie inflitte dal Prefetto in tutta una serie di fattispecie. Dove l'obiettivo è semmai quello di abbandonare misure penali in larga parte inapplicate per ottenere una maggiore efficacia deterrente puntano su altri strumenti.

In questo senso si depenalizzano le sanzioni previste dall'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per i casi di mancato preavviso al Questore di riunione in luogo pubblico e dell'inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore.

In caso di mancato preavviso, le attuali pene dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a 413 eu-

ro, disposte nei confronti dei promotori di una riunione pubblica, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1000 euro a un massimo di 10.000, estese anche all'ipotesi di riunioni promosse tramite reti di comunicazione elettronica. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni, le precedenti pene fino ad un anno di reclusione e dell'ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 12.000 euro.

Per il mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o per diversioni dall'itinerario previsto, da cui può derivare pericolo alla sicurezza o all'incolumità pubblica o anche in caso di osta-

colo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o del regolare svolgimento del servizio di sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Viene inoltre modificato il terzo comma dell'articolo 24, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, depenalizzando anche l'ipotesi di disobbedienza all'ordine di scioglimento della riunione o dell'assembramento, prima punita con l'arresto e l'ammenda fino a 413 euro, mentre ora, a sostituire la misura penale, è introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

Viene poi modificato il primo comma dell'articolo 654 del Codice penale che sanziona le «grida e manifestazioni sediziose», già depenalizzato, con l'aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2400 euro al posto di quella sinora prevista da 103 a 619 euro.

Sempre in materia di manifestazioni è infine introdotto il divieto (con pena da quattro mesi a un anno) di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti, disposto dal giudice, con la sentenza di condanna per una lunga serie di reati che vanno dalla devastazione e saccheggio agli attentati terroristici, dall'attentato alla sicurezza dei trasporti alle lesioni personali aggravate.

LA MISURA

20mila

La massima sanzione

Nel pacchetto di sanzioni pecuniarie introdotte dal decreto sicurezza in sostituzione di quelle penali, il massimo previsto sono i 20.000 euro che colpiscono il rifiuto di eseguire l'ordine di scioglimento della manifestazione. Con 12.000 euro è invece punito il mancato rispetto delle prescrizioni disposte dalle autorità per lo svolgimento delle manifestazioni